



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 67 DEL 21/02/2022

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA DELLO SPORT AREA PUBBLICO PARCHEGGIO DENOMINATO “AREA DELLE FESTE” FRONTE EDIFICIO SERVIZI TECNICI, IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA – DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI E AUTOBUS -

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Premesso che l’area parcheggio oggetto della presente ordinanza è a servizio dell’impianto Palazola ed utilizzato dagli utenti delle attività del centro sportivo;

Considerato che in tale area vengono svolte manifestazioni sportive che ne richiedono l’uso esclusivo;

Preso atto della richiesta del servizio Lavori Pubblici manutenzione strade di Zola Predosa che intende lasciare a disposizione il pubblico parcheggio ai veicoli dei frequentatori del centro sportivo ed alle manifestazioni ad esso connesse;

Valutata la necessità di modificare e regolamentare la circolazione relativa al transito dei veicoli, nonché per esigenze tecniche e di pubblica utilità;

Richiamata l’ordinanza n.399 del 15/12/2021 già in pubblicazione all’albo pretorio Unione valli Reno Lavino Samoggia la quale viene integrata, modificata e sostituita dal presente atto;

Visto il “Nuovo codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in particolare artt. 5 c.3, 7, 37, 39;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 nella fattispecie art. 117 c. 1 lettere H-I;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

l'integrazione, la modifica e la sostituzione dell'ordinanza n. 399 del 15/12/2021.

Nella via dello Sport area pubblico parcheggio denominato "Area delle feste" fronte edificio servizi tecnici , l'istituzione a carattere permanente dei seguenti obblighi , divieti e limitazioni :

- 1 Istituzione del divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. e agli autobus, eccetto autorizzati durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

DISPONE

- che la segnaletica risponda alle caratteristiche tecniche e strutturali del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 , Codice della strada e D.P.R. 16/12/1992 N.495 relativo Regolamento di esecuzione.
- che il Servizio Lavori pubblici - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa apponga e mantenga in costante efficienza, la segnaletica verticale prescritta nella presente ordinanza,.

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza annulli e sostituisca tutte le precedenti in contrasto con essa.

DEMANDA

Al personale del Comando di Polizia Locale Reno Lavino, nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 7 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione e contestualmente anche all'albo pretorio del Comune di Zola Predosa

IL DIRIGENTE
DOTT.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)